



COMUNE DI CELLA MONTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Indice

1. Oggetto e quadro normativo
2. Finalità e campo di applicazione
3. Situazione esistente
4. Individuazione delle aree sensibili e definizione delle zone per la localizzazione degli impianti
5. Criteri per la localizzazione degli impianti
6. Piano annuale di localizzazione dei siti
7. Valutazione del piano annuale di localizzazione dei siti
8. Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti
9. Condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti
10. Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti
11. Spese per attività istruttorie
12. Pubblicità dell'impianto
13. Vigilanza e controlli
14. Responsabilità e sanzioni
15. Esecutività e norme transitorie
16. Classificazione delle aree per l'installazione degli impianti

Elaborati grafici allegati:

10E01501 - E0100 Tav 1 – Classificazione delle aree per l'installazione di impianti per la telefonia mobile

10E01501 - E0100 Tav 2 – Classificazione delle aree per l'installazione di impianti per la radiodiffusione

1. OGGETTO E QUADRO NORMATIVO

Il presente regolamento individua i criteri generali per:

- la localizzazione degli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche
- la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni
- la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: " Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59".
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'allegato numero 1 per mero errore materiale.

2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento detta le linee di riferimento e le prescrizioni atte a garantire la razionalizzazione e la localizzazione più idonea degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e di diffusione di segnali radiotelevisivi, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale e in funzione delle esigenze di tipo urbanistico, edilizio, estetico, storico-artistico, ambientale e della collettività in generale.

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del Comune di Cella Monte è consentita in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per aree sensibili e zone di vincolo (per le quali si intendono come aree alternative le zone di attrazione, di cui al seguente art. 4) per le quali ogni nuova installazione è totalmente vietata.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi aperti, chiusi o di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

3. SITUAZIONE ESISTENTE

Al momento della redazione del regolamento non risultano esserci presenti impianti radioelettrici sul territorio del comune di Cella Monte.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al punto 2 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757:

- Aree sensibili per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione
- Zone di installazione condizionata per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione
- Zone di attrazione per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione
- Aree sensibili per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
- Zone di vincolo per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
- Zone di installazione condizionata per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
- Zone di attrazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

Il territorio comunale non compreso nei punti è da considerarsi zona neutra.

5. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni:

- l'installazione è vietata in tutte le aree sensibili previste indicate al punto 16.1;
- l'installazione è vietata nell'area di rispetto delle strade panoramiche e di fruizione del paesaggio così come sono state individuate nel PRGI variante parziale n.13;
- l'installazione è vietata nei siti panoramici e di fruizione del paesaggio così come sono stati individuati nel PRGI variante parziale n.13;
- l'installazione nelle zone di installazione condizionata, indicate al punto 16.2, e nelle zone neutre, è soggetta alla verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8;
- l'installazione nelle zone di attrazione indicate al punto 16.3 è soggetta alla procedura semplificata di cui al successivo art. 10 ed alla relativa verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8.

Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

- l'installazione é vietata in tutte le aree sensibili indicate al punto 16.4 e in tutte le zone di vincolo indicate al punto 16.5;
- l'installazione è vietata nell'area di rispetto delle strade panoramiche e di fruizione del paesaggio così come sono state individuate nel PRGI variante parziale n.13;
- l'installazione è vietata nei siti panoramici e di fruizione del paesaggio così come sono stati individuati nel PRGI variante parziale n.13;
- l'installazione nelle zone di installazione condizionata, previste al punto 16.6, e nelle zone neutre, è soggetta alla verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8;
- l'installazione nelle zone di attrazione indicate al punto 16.7 è soggetta alla procedura semplificata di cui al successivo art. 10 e alla relativa verifica di correttezza e completezza della documentazione prevista al successivo art. 8.

Per tutte le zone per le quali viene concessa l'installazione, sia con procedura ordinaria che con procedura semplificata, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche:

1. La base delle antenne poste sui tralicci di supporto autonomi, insistenti sul territorio edificato o destinato all'edificazione, appoggiati anche su terreno devono superare di almeno tre metri l'altezza delle case o delle strutture circostanti presenti in un raggio di almeno 100 metri, e comunque avere un'altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dal Piano Regolatore Generale Comunale per la zona, aumentate di tre metri.
2. La base delle antenne poste sui tralicci di supporto posti su edifici, devono superare di almeno tre metri il punto più alto dell'edificio e comunque non inferiore a quanto previsto dalla prescrizione precedente.

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.) e, per quanto riguarda i manufatti associati agli impianti, le disposizioni del vigente Regolamento edilizio.

6. PIANO ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI

Come previsto dall'art. 8 della L.R. 19/2004, i gestori degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno il piano programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

In particolare i piani annuali di localizzazione dei siti devono contenere le seguenti informazioni:

- dimensione del parco impianti esistente (elenco impianti e relativa localizzazione e caratteristiche);
- impianti da realizzare nel corso dell'anno (elenco impianti e relativa localizzazione e caratteristiche);
- possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti;
- ragioni che sorreggono l'incremento della rete (es. aumento utenti, aumento qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti);
- investimento necessario alla realizzazione del programma;
- eventuali effetti indotti sul sistema economico locale;
- effetti di natura sociale.

Il piano annuale deve essere presentato al Comune in formato cartaceo ed elettronico (con un supporto compatibile con gli strumenti del Comune), ed essere contestualmente trasmesso alla Provincia.

I gestori, qualora abbiano interesse a localizzare impianti all'interno delle zone di installazione condizionata, devono tenere conto, nell'elaborazione del Piano annuale di localizzazione dei siti,

dell'eventuale presenza nell'area di interesse di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.

7. VALUTAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI

In fase di valutazione congiunta del "Piano annuale di localizzazione dei siti", può essere definita con l'Amministrazione Comunale, mediante specifico atto convenzionale, l'installazione di impianti in deroga a quanto stabilito all'art. 5, allorquando la scelta del sito risponda a requisiti di interesse pubblico.

Qualora i gestori, pur nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5, riscontrino l'oggettiva impossibilità di utilizzare i siti indicati nel Piano di localizzazione dei siti, verificheranno con il Comune le possibili alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete.

Il Comune altresì valuta con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale.

Al fine di garantire un'ordinata distribuzione degli impianti, l'Amministrazione Comunale promuove la contenenza degli stessi.

8. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all'ARPA domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 11 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, e con dichiarazione di inizio attività accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W.

Nel rispetto delle prescrizioni edilizie dovranno essere altresì indicati il Responsabile Tecnico di ogni singolo impianto nonché il Responsabile del Cantiere e il Responsabile della Sicurezza in fase realizzativa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 10.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757 e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui al punto 6; l'autorizzazione rappresenta condizione necessaria per l'attività edilizia e per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale e l'osservanza di tutte le norme di legge in materia edilizia ed urbanistica.

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della LR 19/2004.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Il Comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, rilascia l'autorizzazione una volta acquisita e valutata positivamente la seguente documentazione:

- studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam...)
- esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento.

9. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;

- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, dei seguenti impianti (punto 10 della DGR):
- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757, secondo comma.

10. PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Per gli impianti di cui all'art. 9 del presente regolamento si prevede la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del D.Lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W purché previsti nelle aree di attrazione. Il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si forma rispettivamente:

- a) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- b) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

11. SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate nella seguente tabella:

Impianti di potenza superiore a 20W	Importo totale [€]	Importo dovuto al Comune [€]	Importo dovuto alla Provincia [€]
Nuova installazione in contesto edificato	1000,00	800,00	200,00
Nuova installazione in contesto non edificato	400,00	300,00	100,00
Modifica di impianto esistente in contesto edificato	500,00	400,00	100,00
Modifica di impianto esistente in contesto non edificato	200,00	160,00	40,00

Impianti di potenza inferiore o uguale a 20W	Importo totale [€]	Importo dovuto al Comune [€]	Importo dovuto alla Provincia [€]
Nuova installazione in contesto edificato	900,00	720,00	180,00
Nuova installazione in contesto non edificato	300,00	240,00	60,00
Modifica di impianto esistente in contesto edificato	450,00	360,00	90,00
Modifica di impianto esistente in contesto non edificato	150,00	120,00	30,00

Impianti di cui al pt. 9 (condizioni agevolate)	Importo totale [€]	Importo dovuto al Comune [€]	Importo dovuto alla Provincia [€]
Nuova installazione in contesto edificato	500,00	400,00	100,00
Nuova installazione in contesto non edificato	200,00	160,00	40,00
Modifica di impianto esistente in contesto edificato	250,00	200,00	50,00
Modifica di impianto esistente in contesto non edificato	100,00	80,00	20,00

Per contesto non edificato si intende l'area, oggetto di installazione, in cui non sono presenti edifici, ne sono in costruzione, entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione dell'impianto stesso.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al comune ed alla provincia tramite bollettino postale sui conti individuati dalla pubbliche amministrazioni ed intestati a:

- Comune di Cella Monte - Servizio Tesoreria - (specificare causale);
- Provincia di Alessandria - Servizio Tesoreria - (specificare causale).

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 19/2004 è fissata al 40%.

Il Comune provvederà alla liquidazione delle somme in favore dell'ARPA in sede di comunicazione di avvenuta attivazione degli impianti di cui all'art. 8.

12. PUBBLICITÀ DELL'IMPIANTO

In posizione visibile in area pubblica il gestore dell'impianto dovrà installare un cartello in materiale resistente di dimensioni A3 riportante l'indicazione dei seguenti dati relativi all'impianto:

1. Stazione per (tipo di impianto)
2. Società..... (Ragione Sociale e sede legale attuale)
3. Potenza del trasmettitore ... Watt, per un totale di ... Watt - Potenza Effettiva radiante
4. Altezza dal suolo del centro dell'antenna m

13. VIGILANZA E CONTROLLI

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di vigilanza e controllo saranno svolte, oltre che dal Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, anche dalle strutture comunali competenti per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

14. RESPONSABILITA' E SANZIONI

Le responsabilità dell'applicazione del presente regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi. Il Sindaco procederà alla disattivazione degli impianti nei casi e secondo le modalità fissate dalla normativa vigente.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Le somme derivanti dalle sanzioni comminate verranno utilizzate per la realizzazione di interventi in campo ambientale.

15. ESECUTIVITÀ E NORME TRANSITORIE

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.

I titolari o legali rappresentanti degli apparati per telefonia cellulare e per la diffusione di segnali radiotelevisivi esistenti devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare un piano di adeguamento alle prescrizioni ivi previste nonché alla normativa generale in vigore, il quale preveda oltre agli accorgimenti tecnici, i tempi necessari alla sua attuazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

16.CLASSIFICAZIONE DELL'AREE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

16.1: aree sensibili per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione

Nel territorio del Comune di Cella Monte sono presenti le seguenti aree sensibili per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione:

- Area Sardegna (parco giochi, campo sportivo comunale, pista di pattinaggio)
- Area picnic Chiesa di San Quirico
- Palestra comunale
- Scuola materna
- Micronido
- Edificio polifunzionale ed area comunale in Frazione Coppi
- Strade panoramiche e di fruizione del paesaggio come individuate nel PRGI variante n.13 con relativa area di rispetto di 100 ml
- Siti panoramici come individuati nelle tavole allegate al PRGI variante n.13

16.2: zone di installazione condizionata per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione

- L'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli lotti su cui sorgono gli edifici indicati in al punto 16.1
- Beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004
- "Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica dei nuclei storico ambientali" come individuata nelle tavole allegate al PRGI variante n.13
- "Core zone UNESCO" individuata con Delibera del Consiglio Comunale N°2 del 26/02/2011 avente per oggetto l'approvazione del progetto preliminare per la variante parziale al piano regolatore per l'adeguamento relativo alla candidatura Unesco per i paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte

16.3: zone di attrazione per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione

- Aree ed edifici di proprietà comunale individuabili a seconda delle esigenze da parte dell'Amministrazione comunale

16.4: aree sensibili per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

Nel territorio del Comune di Cella Monte sono presenti le seguenti aree sensibili per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva:

- Area Sardegna (parco giochi, campo sportivo comunale, pista di pattinaggio)
- Area picnic Chiesa di San Quirico
- Palestra comunale
- Scuola materna
- Micronido
- Edificio polifunzionale ed area comunale in Frazione Coppi
- Strade panoramiche e di fruizione del paesaggio come individuate nel PRGI variante n.13 con relativa area di rispetto di 100 ml
- Siti panoramici come individuati nelle tavole allegate al PRGI variante n.13

16.5: zone di vincolo per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

Per gli impianti di potenza inferiore a 500W:

- "Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica dei nuclei storico ambientali" come individuata nelle tavole allegate al PRGI variante n.13

Per gli impianti di potenza superiore o uguale a 500W:

- aree prevalentemente residenziali di cui alle tavole allegate al PRGI variante n.13
- aree per attività terziarie individuate nelle tavole allegate al PRGI variante n.13 e destinate ad attività commerciali, attività direzionali, attività turistico ricettive

16.6: zone di installazione condizionata per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

- L'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli lotti su cui sorgono gli edifici indicati al punto 16.4
- Beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D. lgs n. 42 del 22/01/2004
- "Core zone UNESCO" individuata con Delibera del Consiglio Comunale N°2 del 26/02/2011 avente per oggetto l'approvazione del progetto preliminare per la variante parziale al piano regolatore per l'adeguamento relativo alla candidatura Unesco per i paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte

16.7: zone di attrazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

A seguito dell'interpretazione della Regione Piemonte del 31/01/2006 prot. N° 1343 in merito agli obblighi dei comuni di individuare zone di attrazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, il Comune di Cella Monte non essendo sede di siti televisivi, non ritiene necessario individuare zone di attrazione per l'installazione di codesti impianti.